



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 151 – 12 MAGGIO 2021

Riunione del giorno 05 MAGGIO 2021

69.20.21 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA sezione distaccata Piemonte N° 2 affissa all'Albo il giorno 11 febbraio 2021 proposto dalla **S.S. U.S. OLYMPIA AD C./ Atleta ...omissis...**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente Relatore |

in relazione al Ricorso ex artt. 35, 37, 73 R.G. proposto dalla società Olympia PGP in persona del Presidente l.r.p.t. nei confronti dell'atleta minore ...omissis... rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale per la riforma della deliberazione n. 2 emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V., Sezione Distaccata Piemonte in data 11 Febbraio 2021.

OSSERVA

Con ricorso datato 17/2/2021, la ASD Olympia PGP adiva codesto Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“accertare e dichiarare l'illegittimità della decisione della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata Piemonte per i motivi esposti in narrativa e per lo effetto accogliere il presente ricorso e dichiarare nulla o annullare la decisione della CTA;

- Accertare in ogni caso che non sussistono le ragioni dedotte dalla CTA Piemonte per procedere alla declaratoria dello scioglimento del vincolo, non essendo provati i fatti dedotti e comunque essendo sfornita di prova l'istanza dell'atleta;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale Federale dovesse ritenere provato lo scioglimento del vincolo per giusta causa, riformare parzialmente la decisione resa dalla CTA e per lo effetto, dichiarare lo scioglimento del vincolo per giusta causa



non imputabile al sodalizio con determinazione di equo indennizzo in favore del sodalizio per causa non imputabile al medesimo.

- con l'accoglimento del ricorso si chiede la restituzione della tassa ricorso versata di euro 250,00=."

A sostegno del gravame, la società ricorrente lamentava la nullità della decisione della CTA per degli asseriti gravi vizi procedurali con conseguente lesione del diritto di difesa nonché dei principi del giusto processo e del contraddittorio.

Nel merito, denunciando l'illogicità e l'insufficienza dell'impianto motivazionale della decisione impugnata, si doleva della errata interpretazione dell'art 35 Reg. Giur. da parte della CTA evidenziando, sostanzialmente, il mancato assolvimento dell'onere di prova da parte dell'atleta in sede di presentazione della domanda di scioglimento coattivo del vincolo sportivo.

In via subordinata, rilevando, in ogni caso, la non imputabilità dello scioglimento al sodalizio, chiedeva la corresponsione di un equo indennizzo.

Si costituiva l'atleta (e per esso i genitori esercenti la responsabilità genitoriale) il quale chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della pronuncia resa dalla Commissione Tesseramento Atleti.

Il Tribunale Federale convocava le parti per la riunione del 5/5/2021 da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19.

In tale sede comparivano telematicamente, per la ricorrente, l'avv. Maria Alessandra Termini, mentre per l'atleta, l'avv. Valentina Pranzetti, in sostituzione dell'avv. Paolo Carnevali.

A seguito di ampia discussione e dell'esperimento (con esito negativo) da parte del Presidente del Tribunale Federale di un tentativo di conciliazione, le parti discutevano in ordine all'eccezione preliminare sollevata dall'avv. Termini in merito all'asserita tardività della documentazione *ex adverso* prodotta e, nel merito, si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di affrontare il merito della controversia, occorre in primo luogo precisare che questo Collegio, in questa sede, opera come Organo giurisdizionale di primo grado e non come



giudice di appello, stante la natura amministrativa del provvedimento della CTA della sezione distaccata Piemonte.

In ragione di tale premessa, le eccezioni che abbiano ad oggetto vicende relative al procedimento innanzi alla CTA non possono trovare ingresso nel nuovo procedimento giurisdizionale che si forma davanti a questo Collegio come giudizio autonomo di primo grado ove viene garantito il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa all'interno di un giusto processo.

In tal modo argomentando, la costituzione del sodalizio ASD Olympia PGP così come i poteri rappresentativi dei difensori cui è stata conferita apposita procura alle liti, a prescindere dalle non condivisibili argomentazioni rese dalla CTA Piemonte, appaiono in questa sede regolari e pienamente efficaci.

Parimenti valido ed efficace risulta il procedimento di scioglimento del vincolo così come incardinato con la notificazione della missiva di cd. messa in mora e della successiva istanza di scioglimento del vincolo perfezionatesi per compiuta giacenza nonché la produzione documentale effettuata da entrambe le parti in tale sede.

Nel merito, il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.

L'atleta denuncia un sostanziale disinteresse da parte del sodalizio che, a seguito di una riunione tenutasi in data 8/9/2020 nella quale veniva rappresentato ai genitori dello stesso l'aumento della quota annua sociale, nulla veniva comunicato in ordine alla ripresa degli allenamenti, all'indicazione del nominativo dell'allenatore né tantomeno in relazione allo svolgimento della prescritta visita medica obbligatoria.

In altri termini, viene denunciato un contegno totalmente omissivo da parte del sodalizio nei confronti del settore sportivo maschile in genere, e dell'atleta ...omissis... in particolare, a fronte di un riferito regolare svolgimento dell'attività pallavolistica nel settore femminile dello stesso sodalizio presso gli impianti sportivi.

Avverso tali doglianze, pur avendo i difensori della ASD Olympia PGP, formalmente "contestato" le circostanze dedotte, non vi è in atti la prova – posta a carico del Sodalizio – di aver mostrato l'interesse per la prestazione sportiva dell'atleta convocando lo stesso per lo svolgimento della visita medica obbligatoria e per la ripresa degli allenamenti. Così come non viene provata l'iscrizione del sodalizio al campionato di riferimento e prodotta alcuna comunicazione rivolta all'atleta circa l'indicazione del nominativo dell'allenatore.



Riferire di contestare “*fermamente le dichiarazioni dell’atleta*” rappresenta una clausola di stile che non coglie nel segno in quanto, in virtù del noto principio di origine giurisprudenziale della vicinanza e disponibilità della prova, a fronte della denuncia di un contegno omissivo (*i.e.* deduzione in giudizio di circostanze negative da parte dell’atleta) la ASD Olympia PGP avrebbe potuto agevolmente confutare in questa sede (a prescindere, dunque, dalla fase amministrativa tenutasi dinanzi la CTA) il disinteresse lamentato da parte del sig. ...omissis... producendo – con estrema facilità - la prova documentale del positivo contegno tenuto (*i.e.* trasmissione della lettera di convocazione per la visita medica, della lettera informativa per la ripresa degli allenamenti, dell’iscrizione al campionato di riferimento, dell’indicazione dell’allenatore *et similia*).

Ciò non solo non è stato fatto, ma dal compendio istruttorio formatosi davanti questo Collegio è emerso come l’attività sportiva della ASD Olympia PGP si sia concentrata, peraltro nelle strutture sociali pienamente operative, esclusivamente sul settore femminile confermando in tal modo, se del caso con maggiore evidenza, la tesi del denunciato disinteresse per quello maschile di cui fa parte integrante l’atleta.

Da ultimo appare opportuno rilevare come le pronunce emesse dalla CTA-Sezione distaccata Piemonte e richiamate nel ricorso introduttivo siano inconferenti in quanto relative a fattispecie diverse da quella che ci occupa e, in ogni caso, in alcun modo sussumibili – per quanto ampiamente argomentato *supra* - al caso di specie.

Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato con conferma del disposto scioglimento del vincolo per giusta causa in favore dell’atleta ...omissis...

Al rigetto del ricorso segue l’incameramento della tassa ricorsi.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di respingere il ricorso presentato dalla ASD Olympia PGP in persona del Presidente l.r.p.t. e dispone l’incameramento della tassa ricorsi.

Compensa integralmente le spese tra le parti.

Roma, 10 maggio 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 12 maggio 2021